



Carlo Cecchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Filippo Rosi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Elena Mannelli
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Prato, 4 marzo 2021

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

=====

Circolare n. 9/2021

Oggetto: D.L. 183/2020 (cosiddetto "milleproroghe") convertito nella L. 21/2021 - principali novità

Di seguito, si riepilogano e principali novità del D.L. 183/2020 (cosiddetto "milleproroghe"), come modificato in sede di conversione nella L. 21/2021 (pubblicata sulla G.U. n. 51 del 1.3.2021).

Proroga dei termini di approvazione dei bilanci e delle modalità di tenuta delle assemblee

In sede di conversione in legge del D.L. 183/2020, attraverso una modifica all'art. 106, comma 1, del D.L. 18/2020 (convertito nella L. 27/2020), è

stato stabilito che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-*bis* Codice Civile, o alle diverse disposizioni statutarie, per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, nello statuto delle spa è possibile prevedere un termine maggiore a quello ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale entro il quale convocare annualmente l'assemblea ordinaria, comunque non superiore a 180 giorni, quando:

- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato "ovvero";
- lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società.

L'art. 2364, comma 2, del Codice Civile è espressamente richiamato nella disciplina delle srl dall'art. 2478-*bis*, comma 1, del Codice Civile.

Primo intervento del D.L. 183/2020

Stante il perdurare della situazione emergenziale procurata dall'epidemia da COVID-19, l'art. 3, comma 6, del D.L. 183/2020 era intervenuto sull'art. 106, comma 7, del D.L. 18/2020 convertito, sostituendo le parole "*entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da Covid-19*" con le seguenti: "*entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021*".

Questa previsione avrebbe consentito, a prescindere dal fatto che lo statuto societario ne contemplasse la possibilità nei casi normativamente previsti (redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società), la proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci d'esercizio solo fino a fine marzo.

Modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 183/2020

In sede di conversione in legge del D.L. 183/2020, come evidenziato, attraverso una modifica all'art. 106, comma 1, del D.L. 18/2020 convertito, è

stato precisato che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis Codice Civile, o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata, per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Viene stabilito, inoltre, che tutte le disposizioni di cui all'art. 106 del D.L. 18/2020 convertito (con possibilità, tra l'altro, di svolgere le assemblee "a distanza" a prescindere dalle indicazioni statutarie) si applichino alle assemblee "tenute" entro il 31.7.2021. Non è, quindi, sufficiente la mera convocazione entro tale termine.

I due interventi modificativi dell'art. 106 del D.L. 18/2020 convertito, adottati in sede di conversione in legge del DL 183/2020, quindi, consentono:

- da un lato, l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- dall'altro, l'adozione, in tutte le assemblee che si terranno fino al 31.7.2021, delle semplificazioni contemplate dall'art. 106 del DL 18/2020 convertito.

Proroga sospensione dei termini in materia di agevolazioni prima casa

Mediante l'art. 3, comma 11-*quinquies*, del D.L. 183/2020 convertito, viene estesa di un ulteriore anno la durata della sospensione dei termini in materia di agevolazione prima casa, prevista dall'art. 24 del D.L. 23/2020.

Sospensione dei termini

Si ricorda che l'art. 24 del D.L. 23/2020 (cosiddetto decreto "liquidità") aveva sospeso, dal 23.2.2020 al 31.12.2020, i termini previsti da:

- disciplina in materia di agevolazione prima casa (Nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86);
- disposizione in materia di credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98).

Ora, con la conversione del D.L. 183/2020, la sospensione è stata prorogata di un ulteriore anno e durerà, quindi, dal 23.2.2020 al 31.12.2021.

I termini sospesi ricominceranno (o cominceranno) a decorrere dall'1.1.2022.

Ambito oggettivo della sospensione

La sospensione riguarda:

- termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato;
- termine di un anno (decorrente dall'acquisto agevolato) per l'alienazione della "vecchia" prima casa, nel caso in cui, al momento dell'acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
- termine di un anno per l'acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un altro immobile agevolato alienato prima di 5 anni dall'acquisto.

Si segnala che, con riferimento ai confini di applicazione della sospensione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- non risulta sospeso anche il termine di 5 anni entro il quale l'alienazione della prima casa determina la decadenza, in quanto, in tal caso, la sospensione non opererebbe "a favore" del contribuente (circolare n. 9 del 13.4.2020, par. 8.2.1);
- non rientra tra i termini sospesi quello di 3 anni per l'ultimazione dell'edificio in caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione (risposta a interpello n. 39 del 12.1.2021);
- la sospensione non riguarda i termini previsti dall'art. 15, comma 1 lett. b), del TUIR per l'accesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, ma i divieti imposti dai D.P.C.M. emessi per il contenimento dell'emergenza sanitaria possono aver in concreto configurato eventi di forza maggiore, idonei ad evitare la decadenza dalla detrazione (risposte a interpello n. 485 del 19.10.2020 e n. 6 del 5.1.2021).

Effetti della sospensione

La sospensione comporta che i termini in questione sono "bloccati", nel periodo dal 23.2.2020 al 31.12.2021, ma torneranno a scorrere, dal punto in cui sono stati sospesi, dall'1.1.2022.

La sospensione riguarda:

- sia i termini che fossero già in corso al 23.2.2020 (ad esempio, con riferimento ad un atto di acquisto realizzato il 23.1.2020, il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza aveva cominciato il suo decorso il 23.1.2020, ma risulta bloccato dal 23.2.2020 e ricomincerà a decorrere l'1.1.2022, e spirerà, pertanto, dopo 17 mesi da tale momento);
- sia i termini che avrebbero cominciato a decorrere nel periodo interessato dalla sospensione, i quali cominceranno a decorrere per la prima volta dall'1.1.2022 (ad esempio, il soggetto che acquisti un immobile il 10.3.2021, essendo ancora titolare della “vecchia” prima casa, avrà tempo fino all'1.1.2023 per rivenderla, atteso che il termine di un anno comincerà a decorrere solo dall'1.1.2022).

Esenzione IVA con diritto alla detrazione IVA per i dispositivi diagnostici in vitro

L'art. 3-ter del D.L. 183/2020 convertito dispone che la nozione di “strumentazione per diagnostica per COVID-19”, contenuta nell'art. 1, comma 452, della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), non deve essere ricondotta al regolamento UE n. 745 del 5.4.2017, ma deve intendersi riferita al regolamento UE n. 746 del 5.4.2017, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva del Consiglio UE n. 2020 del 7.12.2020 e dall'art. 129-bis della direttiva 2006/112/CE.

Mentre, quindi, sulla base di un'interpretazione letterale dell'art. 1, comma 452, della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) veniva concessa, a decorrere dall'1.1.2021, l'applicazione dell'esenzione da IVA con diritto di detrazione a monte per le cessioni di strumenti per la diagnostica per COVID-19 che presentassero le caratteristiche di cui al regolamento UE 2017/745, il citato art. 3-ter del D.L. 183/2020 restringe il perimetro dell'agevolazione ai soli dispositivi medici in vitro di cui al regolamento UE 2017/746, rendendo la norma conforme alle disposizioni dell'Unione europea.

Alla luce di quanto stabilito dall'art. 10, comma 3, della L. 212/2000 (cosiddetto “Statuto del contribuente”), non dovrebbero comunque applicarsi sanzioni nei confronti dei soggetti passivi che avessero emesso fatture relative

alle cessioni di dispositivi medici diversi da quelli medico diagnostici in vitro (ad esempio saturimetri) in regime di esenzione, posto che *“la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”*.

Comunicazione dati vendite a distanza mediante piattaforme digitali
- proroga disciplina al 30.6.2021

L’art. 3, comma 3, del D.L. 183/2020 convertito ha posticipato dal 31.12.2020 al 30.6.2021 l’applicazione della disciplina relativa agli obblighi comunicativi gravanti sui soggetti passivi che, avvalendosi di interfacce elettroniche (mercati virtuali, piattaforme, portali o mezzi analoghi), facilitano le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea oppure le vendite a distanza di beni oggetto di importazione, di cui all’art. 13 del D.L. 34/2019.

Obblighi comunicativi

La comunicazione in oggetto è dovuta da tutti i soggetti passivi che gestiscono le piattaforme digitali (o mezzi assimilati) in qualità di intermediari tra un fornitore e un acquirente.

Costituiscono oggetto di comunicazione le vendite a distanza di beni da un fornitore a un acquirente per le quali vi è l’ausilio di un’interfaccia elettronica.

L’interfaccia elettronica della quale si avvale il soggetto passivo consente all’acquirente e al fornitore di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni.

Per “vendite di beni a distanza” si intendono:

- cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente;
- cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente.

La trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre (provvedimento Agenzia delle Entrate n. 660061 del 31.7.2019).

Novità comunitarie dall'1.7.2021

A decorrere dall'1.1.2021 sarebbero dovute entrare in vigore le disposizioni sulle vendite a distanza all'interno dell'Unione europea previste dalle direttive comunitarie n. 2455 del 5.12.2017 e n. 1995 del 21.11.2019.

A causa dell'emergenza da COVID-19, l'efficacia di tali direttive è stata però differita all'1.7.2021.

In data 26.2.2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di recepimento delle menzionate direttive.

Per effetto delle novità comunitarie, sarà introdotta una presunzione di ricezione e cessione dei beni intermediati da un soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di una piattaforma digitale, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro o le cessioni di beni effettuate nel territorio comunitario da un soggetto non stabilito nell'Unione europea nei confronti di un privato.

Per le piattaforme digitali, inoltre, saranno introdotti criteri specifici per individuare il luogo di effettuazione e il momento impositivo delle cessioni di beni che si considerano effettuate dalle piattaforme medesime. Inoltre, si stabilisce la non applicazione dell'IVA per le cessioni che si considerano effettuate dai fornitori nei confronti delle piattaforme.

Obbligo invio corrispettivi telematici al Sistema Tessera sanitaria - rinvio

L'art. 3, comma 5, del D.L. 183/2020 convertito rinvia di un anno (dall'1.1.2021 all'1.1.2022) il termine a partire dal quale gli esercenti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria dovranno assolvere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi inviando i relativi

dati al Sistema Tessera sanitaria tramite i registratori telematici (art. 2 co. 6-*quater* del D.Lgs. 127/2015).

Obbligo di invio dei corrispettivi

L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015 prevede l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni al dettaglio *ex art. 22 del DPR 633/72*. Sono compresi, tra questi, anche gli esercenti che operano nel settore sanitario e che sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera sanitaria ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del D.Lgs. 175/2014 e relativi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ad esempio farmacie, parafarmacie, ottici).

Invio corrispettivi al Sistema Tessera sanitaria

Per gli esercenti del settore sanitario, il legislatore ha previsto una specifica modalità di assolvimento degli obblighi, stabilendo che possono adempiere alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante invio dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera sanitaria, comprensivi dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, così come riportati sul documento commerciale (artt. 2, comma 6-*quater*, del D.Lgs. 127/2015 e 6, comma 1, del D.M. 19.10.2020).

La volontà di adempiere agli obblighi in esame con l'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria deve essere comunicata mediante apposita funzionalità disponibile sul portale www.sistemats.it.

Obbligo invio dati al Sistema Tessera Sanitaria tramite registratori telematici

Ai sensi dell'art. 2, comma 6-*quater*, del D.Lgs. 127/2015, nella formulazione antecedente alle modifiche del D.L. 183/2020, gli esercenti del settore sanitario, dall'1.1.2021, avrebbero dovuto adempiere gli obblighi di invio dei corrispettivi esclusivamente mediante trasmissione di tutti i corrispettivi al Sistema Tessera sanitaria tramite i registratori telematici.

Tuttavia, l'art. 3, comma 5, del D.L. 183/2020 convertito ha rinviato di un anno il suddetto termine. Pertanto, soltanto a partire dall'1.1.2022 la descritta modalità di invio dei corrispettivi diverrà obbligatoria.

In base all'art. 6, comma 2, del D.M. 19.10.2020, i dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera sanitaria entro il termine di cui all'art. 2, comma 6-ter, del D.Lgs. 127/2015, ovvero entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione ai fini IVA.

"Bonus vacanze" - proroga utilizzo al 31.12.2021

Con l'art. 7 co. 3-bis del DL 183/2020 convertito è stato ulteriormente prorogato dal 30.6.2021 al 31.12.2021 il termine ultimo per utilizzare il c.d. "bonus vacanze" di cui all'art. 176 del D.L. 34/2020 convertito.

Il *bonus* è utilizzabile una sola volta da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta:

- nella misura dell'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti;
- per il 20% come detrazione IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale.

Credito d'imposta per "società benefit" - proroga al 30.6.2021

Con l'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 183/2020 convertito è stato prorogato al 30.6.2021 il credito d'imposta per la nascita delle "società benefit" (art. 38-ter del D.L. 34/2020 convertito).

Prima di tale modifica, erano agevolabili le spese di costituzione o trasformazione sostenute fino al 31.12.2020.

Proroga termine per trasformazione agevolata delle Società di mutuo

Modificando il codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), l'art. 11, comma 1, del D.L. 183/2020 convertito ha differito dal 3.8.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale le società di mutuo soccorso possono trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo il proprio patrimonio in deroga all'obbligo di devoluzione previsto dall'art. 8, comma 3, dalla L. 3818/86.

Il predetto termine deve ritenersi perentorio, per cui le operazioni di trasformazione effettuate dopo tale data restano possibili, ma comportano l'assolvimento degli obblighi devolutivi (nota Ministero del Lavoro n. 12411 del 16.11.2020).

Differimento termini di presentazione delle domande di integrazione salariale con causale COVID-19

L'art. 11, comma 10-*bis*, del D.L. 183/2020 convertito differisce al 31.3.2021:

- i termini decadenziali per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31.12.2020.

Gli ammortizzatori sociali in oggetto sono la Cassa integrazione guadagni ordinaria, l'Assegno ordinario e la Cassa integrazione guadagni in deroga con causale emergenziale COVID-19, la cui disciplina è stata regolata dagli artt. 19 - 22-*quinquies* del D.L. 18/2020 (cosiddetto "Cura Italia") e modificata da successive disposizioni, quali D.L. 34/2020 (cosiddetto "Rilancio"), D.L. 104/2020 (cosiddetto "Agosto") e D.L. 137/2020 (cosiddetto "Ristori").

In particolare, l'art. 12-*bis* del citato D.L. 137/2020 aveva differito al 15.11.2020 i termini decadenziali di invio delle domande di integrazione salariale COVID-19, nonché di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo, che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocavano nel mese di settembre 2020.

Proroga *smart working* in forma semplificata

L'art. 19 del D.L. 183/2020 convertito proroga, fino al 30.4.2021, i commi 3 e 4 dell'art. 90 del D.L. 34/2020, che prevedono la possibilità, per i datori di lavoro privati, di attivare lo *smart working* per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, comunicando telematicamente i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, e adempiendo anche telematicamente all'obbligo di rendere al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ai lavoratori l'informativa in materia di sicurezza sul lavoro (art. 22 della L. 81/2017).